

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	103.291	103.291	–	–		3
Legge n. 174 del 2002: Norme per il finanziamento di lavori destinati all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri in- terventi: – ART. 2, comma 1: Completamento della diga for- nea di Molfetta (limite impegno) (2.2.3.6 – Altri in- terventi enti locali – cap. 7253)	2.500	2.500	2.500	–		3
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di in- terventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l’u- niversità e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa: – ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l’università, la ricerca e lo sport (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7254)	5.500	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a fa- vore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	170.430	2018	1
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: – ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategi- che (limite impegno) (1.2.10.2 – Fondo opere strate- giche – cap. 7060)	182.480	421.695	421.695	–		3
Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali: – ART. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 – Registro italiano dighe – cap. 7030) . . .	1.570	2.355	2.355	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

DIFESA

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140) .

103.292	103.292	103.292	103.292		3
---------	---------	---------	---------	--	---

POLITICHE AGRICOLE

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)

227.308	227.308	26.000	–		3
---------	---------	--------	---	--	---

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:

– ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7300 – 3.2.3.1 – Informatica di servizio – cap. 7404 – 3.2.3.12 – Patrimonio librario e archivistico statale – cap. 7466 – 3.2.3.13 – Patrimonio librario e archivistico non statale – cap. 7595 – 4.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 – 4.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 7894 – 5.2.3.12 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8248 – 5.2.3.14 – Impianti sportivi – cap. 8202)

42.479	–	–	–		
--------	---	---	---	--	--

Decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004: Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo:

– ART. 4, comma 2: Contributo a Cinecittà Holding Spa (5.2.3.11 – Enti ed attività culturali – cap. 8241)

3.500	–	–	–		
-------	---	---	---	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 4, comma 3: Contributo alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8242)	500	-	-	-		
SALUTE						
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di in- terventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'u- niversità e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:						
- ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)	500	-	-	-		
	6.011.406	5.500.232	4.922.648	5.885.076		
TOTALE GENERALE . . .	20.576.262	22.640.318	17.335.651	33.664.014		

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire il comma 30 con il seguente:

30. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il « Fondo per il sostegno all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro » da realizzarsi tramite la stipulazione di contratti a tempo indeterminato per progetti di tutela dell'ambiente, del territorio e beni culturali. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti le modalità di erogazione alle regioni e agli enti locali del fondo di cui al periodo precedente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.901.000.000 per l'anno 2005, euro 6.511.000.000 per l'anno 2006 e euro 5.635.000.000 a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente sopprimere i commi da 352 a 356.

1. 234. Maura Cossutta, Bindi, Pennacchi, Zanotti.

Al comma 89, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

1. 268. Marcora, Rava, Ruggeri, Potenza.

Al comma 89, primo periodo, sopprimere le parole: a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui

all'autorizzazione di spesa di cui recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122.

Conseguentemente, al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 7 per cento.

1. 118. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 90, sostituire le parole da: di 292 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: , a decorrere dall'anno 2005, di 2.478 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

574-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1. **209.** Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Al comma 91, sostituire le parole: di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro *con le seguenti:* di 425 milioni di euro a decorre dall'anno 2005, con specifica destinazione di 400 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-*bis*. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. **109.** Lucidi, Minniti, Bressa, Leoni, Amici.

Sopprimere il comma 95.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005,

2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un pe-

riodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 138. Russo Spena, Giordano.

Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole: , degli enti di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **1. 164.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole: , degli enti di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **1. 203** Tocci, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Carli, Lolli, Giulietti.

Al comma 96, dopo le parole: relativi consigli e federazioni, alle università, aggiungere le seguenti: alle istituzioni ed enti di ricerca,

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 165. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

Al comma 96, dopo le parole: relativi consigli e federazioni, alle università aggiungere le seguenti: ed agli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, al comma 568, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 60.000;

2006: — 60.000;

2007: — 60.000.

1. 181. Tocci, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Al comma 96, dopo le parole: relativi consigli e federazioni, alle università aggiungere le seguenti: ed agli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.

1. 182. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.

Sopprimere il comma 97.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul

reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale

disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 142. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 97 con il seguente:

97. Il personale in servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere ridotto, in misura complessivamente non inferiore al 3 per cento, nel triennio 2005-2007. A tal fine si applicano le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo

22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 120-bis. Delbono, Guerzoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Al comma 97, primo periodo, sopprimere le seguenti: , agli enti di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 166. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

Al comma 97, primo periodo, sopprimere le parole: , agli enti di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.

* **1. 171.** Morgando, Pistone, Villetti, Bimbi, Russo Spina, Zanella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 97, primo periodo, sopprimere le parole: , agli enti di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici

intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.

* **1. 183.** Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cenamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Al comma 97, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed esclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, per l'anno 2005, può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.

Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento *con le seguenti:* 13 per cento.

1. 280. Quartiani.

Al comma 97, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed escluso il Club Alpino Italiano (CAI) che, per l'anno 2005, può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.

Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento *con le seguenti:* 13 per cento.

1. 281. Quartiani.

Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: particolare rilevanza e urgenza *aggiungere le seguenti:* , con priorità per le assunzioni di giovani ricercatori da parte degli enti pubblici di ricerca.

* **1. 184.** Tocci, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cen-

namo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.

Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: particolare rilevanza e urgenza *aggiungere le seguenti:* , con priorità per le assunzioni di giovani ricercatori da parte degli enti pubblici di ricerca.

* **1. 172.** Pistone, Morgando, Villetti, Bimbi, Russo Spena, Zanella.

Al comma 98, secondo periodo, dopo le parole: pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 *aggiungere le seguenti:* , di cui una quota non inferiore al 35 per cento per le esigenze della difesa nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati« .

1. 193. Minniti, Bressa, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Al comma 99, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) del personale del Club Alpino Italiano (CAI).

Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento *con le seguenti:* 13 per cento.

1. 279. Quartiani.

Al comma 99, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) del personale dell'autorità per l'energia elettrica e il gas.

Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento.

1. 278. Quartiani.

Sopprimere il comma 100.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 144. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 100.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 175. Michele Ventura, Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Stradiotto, Zanella, Innocenti, Cordoni, Montecchi, Mazzuca Poggiolini.

Sopprimere il comma 100.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 120. Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Nicola Rossi, Mariotti, Olivieri, Maurandi.

Sopprimere il comma 104.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni

superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 146. Russo Spena, Giordano.

Al comma 108 sostituire le parole: per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le *con le seguenti:* per realizzare attività, iniziative, sostegni alle associazioni di volontariato ed alle ONLUS ed alle organizzazioni che si dedicano ad attività di sensibilizzazione, misure di prevenzione in relazione alle.

1. 252. Meduri.

Sopprimere il comma 110.

1. 116. Duca.

Al comma 110, sostituire le parole: programmazione e realizzazione *con le seguenti:* progettazione esecutiva di infrastrutture connesse al funzionamento.

1. 254. Pasetto.

Al comma 110, sopprimere le parole da: per il tramite *fino alla fine del comma.*

1. 167. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni.

Sopprimere il comma 111.

1. 228. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli.

Sopprimere il comma 112.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 3. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 147. Russo Spena, Giordano.

Al comma 112, dopo la parola: abitativa *aggiungere le seguenti:* di Palermo, di Bari, di Reggio Calabria e di Napoli.

1. 255. Villari.

Al comma 113, primo periodo, dopo la parola: coppie *aggiungere le seguenti:* che si trasferiscono dal Sud al Nord del Paese per motivi di lavoro.

1. 257. Carbonella.

Al comma 113, terzo periodo, dopo le parole: pari opportunità, *aggiungere le seguenti:* previo parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,

1. 271. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2005 e 2006 è concesso un contributo statale annuo straordinario di 3 milioni di euro per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 264.

1. 258. Mosella.

Al comma 115 aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli anni 2005 e 2006 è concesso un contributo statale annuo straordinario di 3 milioni di euro per ciascun anno.

Conseguentemente sopprimere il comma 264.

1. 259. Zaccaria.

Sopprimere il comma 116.

Conseguentemente, al comma 118, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

1. 260. Delbono.

Sopprimere il comma 128.

Conseguentemente, al comma 353, sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 7 per cento.

1. 119. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 128.

1. 196. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.

Sopprimere il comma 131.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per

cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella mi-sura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per ton-nellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti san-zionatori o penali per le emissioni supe-riori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustio-ne ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-gate ai dipendenti della pubblica ammini-strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura

privatistica sottoscritti tra pubblica ammi-nistrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un pe-riodo non coincidente con l'intera annua-lità, la retribuzione è calcolata in dodice-simi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 148. Russo Spena, Giordano.

Al comma 131, terzo periodo, sopprimere le parole: la cui applicazione deve garan-tire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007,

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere l'ul-timo periodo;

sopprimere il comma 132;

dopo il comma 574 aggiungere i se-guenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'econo-mia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

1. 202. Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Lolli, Giulietti, Michele Ventura, Pistone, Villetti,